



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30.09.2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze dell'edificio comunale "Andrea Milano",

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco, prot. n. 11701 in data 25.09.2020, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	8 - VESPOLI GIUSEPPE	Presente
2 - DE LUCIA MICHELE	Presente	9 - DI GENNARO MARGHERITA	Presente
3 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	10-GUIDA GABRIELLA	Presente
4 - DI LEVA ANTONINO	Presente	11-MASCOLO VITO	Presente
5 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente	12-MASCOLO ELENA	Presente
6 - ATTANASIO STEFANO	Presente	13-CUCCARO GIORGIA	Presente
7- MILANO GIUSEPPE	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 13 (tredici)**
- **Assenti: 0 (zero)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **dott. Giuseppe Guida**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A e B;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 780 della legge 27.12.2019, n. 160 con il quale si prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160 il cui testo è allegato (*Allegato A*) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 767 della legge 27.12.2019, n. 160 prevede, per quanto concerne l'imposta municipale propria, che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per



la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.08.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 14 del 21.09.2020 (prot. n. 11574 del 21.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);

Il Sindaco – Presidente provvede ad illustrare la proposta di deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria che, allegato (*Allegato A*) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, ha effetto dal primo gennaio 2020;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione



dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e dell'articolo 1, comma 767 della legge 27.12.2019, n. 160;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 13 (tredici)

Assenti: 0 (zero)

Voti favorevoli: n. 9 (nove)

Voti contrari: 0 (zero)

Astenuti: n. 4 (quattro: Guida Gabriella, Mascolo Vito, Mascolo Elena e Cuccaro Giorgia)

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 738 della legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, che l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 780 della legge 27.12.2019, n. 160 con il quale si prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160 il cui testo è allegato (*Allegato A*) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 (nel testo sostituito dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge 30.04.2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, n. 58) con il quale si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 767 della legge 27.12.2019, n. 160 prevede, per quanto concerne l'imposta municipale propria, che: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In*



caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 con il quale, tra l'altro, è stato previsto, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e all'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 27.12.2019, n. 160 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 107, comma 2 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2020, n. 27 così come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77 nel quale è previsto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e modificato con la deliberazione la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 28.08.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei conti dott. Umberto Del Prete reso, con verbale n. 14 del 21.09.2020 (prot. n. 1154 del 21.09.2020), in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:



DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria che, allegato (*Allegato A*) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui al precedente punto 2., in esecuzione dell'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, ha effetto dal primo gennaio 2020;
4. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e dell'articolo 1, comma 767 della legge 27.12.2019, n. 160;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

il 12 5 SET 2020



Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

il 10 settembre 2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Giandiero Cicalessi







COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.09.2020

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	SOGGETTO ATTIVO
4	SOGGETTI PASSIVI
5	BASE IMPONIBILE
6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
7	ESENZIONI
8	DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI
9	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
10	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
11	SANZIONI
12	FUNZIONARIO RESPONSABILE
13	CONTENZIOSO
14	ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI



**ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27.12.2019, n. 160 e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria.

**ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4, di immobili, siti nel territorio del Comune. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 2, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, per la quale continua ad applicarsi la specifica aliquota approvata con la deliberazione consiliare di cui al successivo articolo 6, comma 1 e la detrazione di cui al successivo articolo 8, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 741 della legge 27.12.2019, n. 160, ai fini dell'IMU, valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) sono altresì considerate abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 19.05.2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) su decisione del Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
- d) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'area tecnica - edilizia privata del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.



2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 745 della legge 27.12.2019, n. 160.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Sono di competenza dell'area tecnica - edilizia privata tutte le attività riconducibili all'articolo 3, comma 58 della legge 23.12.1996, n. 662 ed all'articolo 1, commi 335 e 336 della legge 30.12.2004, n. 311.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti

urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può, periodicamente, su proposta del funzionario responsabile dell'area tecnica - edilizia privata, determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello determinato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello determinato dalla Giunta Comunale o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51 della legge 23.12.1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dall'articolo 1, comma 746 della legge 27.12.2019, n. 160.

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, delibera le aliquote dell'imposta municipale propria secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono inviate per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
3. L'imposta municipale propria è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 744 della legge 27.12.2019, n. 160, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal



Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le ipotesi indicate all'articolo 1, commi 758 e 759 della legge 27.12.2019, n. 160 e tutte le altre ipotesi previste dalle disposizioni normative vigenti.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
3. Con la decorrenza prevista dall'articolo 1, comma 751 della legge 27.12.2019, n. 160, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ARTICOLO 8 DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (euro duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'area tecnica - edilizia privata del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato con espresso riferimento ai requisiti previsti dalle disposizioni della presente lettera b). Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto alla non esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, invece, gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto alla non esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione

edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. In ogni caso, la riduzione prevista si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'area tecnica - edilizia privata del Comune, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

3. Si applica la riduzione dell'imposta, prevista dall'articolo 1, comma 760 della legge 27.12.2019, n. 160, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 09.12.1998, n. 431.

ARTICOLO 9 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta municipale propria è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'IMU dovuta per l'anno in corso nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 762 a 768 della legge 27.12.2019, n. 160.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune precisando i nominativi degli altri contitolari tenuti al versamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della legge 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. I versamenti dell'IMU non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno solare risulti pari o inferiore ad euro 10,00 (euro dieci/00).
6. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 769 e 770 della legge 27.12.2019, n. 160.

ARTICOLO 10
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI,
INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Non si dà luogo, per l'IMU, ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Non sono eseguiti rimborsi dell'IMU per importi, al netto degli interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, pari o inferiori alla soglia fissata dal precedente comma 3.
5. Si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147.

ARTICOLO 11
SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 10, comma 2, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. In caso di risposta al questionario oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 50,00 ad euro 200,00. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non

contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per l'IMU, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Al predetto funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. Con deliberazione della Giunta Comunale viene formalizzata la designazione.

ARTICOLO 13 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 14 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2020. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - le leggi nazionali e regionali;
 - lo statuto comunale;
 - i regolamenti comunali.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI POSITANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0011574 - 21.09.2020 - Ora:18:16
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

TRIBUTI



Comune di Positano

VERBALE N. 14 DEL 21.09.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.
APPROVAZIONE

Il sottoscritto Dott. Umberto Del Prete, revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.11.2017

Premesso

Che in data 11.09.2020 lo scrivente Revisore ha ricevuto dall'area economica finanziaria la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE "

Che la legge n. 160 del 27.12.2019 ha disposto l'abolizione dell'imposta unica comunale (art. 1 comma 639 l. 27.12.2013 n. 147) ad eccezione della tassa rifiuti comunemente TARI disciplinando l'imposta municipale propria IMU ai comma 739 e 783.

Che la stessa Legge n. 160 del 27.12.2019 prevede che le aliquote e i regolamenti debbano essere pubblicati pena l'inefficacia sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno ed ancora ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposito Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione.

Richiamato

L'articolo 52 del D.lgs. 1.12.1997 n. 446 che riconosce potestà regolamentare ai comuni per la disciplina delle proprie entrate;

Visto

Come da ultimo prevede la legge n. 77 del 17.07.2020 è stato previsto che le date di cui sopra ossia del 14 ottobre e del 28 ottobre relative alla pubblicazione del regolamento e delle aliquote sono differite rispettivamente al 31 ottobre e 16 novembre al regolamento e pubblicazioni e che il termine per approvare il regolamento in oggetto è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento , e che tale termine per effetto della L. 17.07.2020 n. 77 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020.

Esprime


Tenuto conto delle verifiche e dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell' Area Economica-Finanziaria, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui " *Allegato A*" della proposta de quo.

Rammenta infine di provvedere alla trasmissione della deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della L. 22.12.2011.n. 214

Positano,21.09.2020

Il Revisore Unico

Dot. Umberto Del Prete





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 08.10.2020 con il numero **1348** di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 08.10.2020

IL MESSO COMUNALE
F.to ENZO RISPOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 08.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

li 08 ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA



dott. LUIGI CALZA

